

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 96

Linee guida della Regione Lazio sull'Alternanza scuola-lavoro.

Oggetto: Linee guida della Regione Lazio sull'Alternanza scuola-lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo;

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTA la Strategia di Lisbona e, in particolare, il Programma istruzione e Formazione 2010;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 – e successive modificazioni;

VISTO l'allegato n.4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria e, in particolare, il paragrafo n. 8 del principio contabile e applicativo concernente la contabilità finanziaria;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 - Regolamento regionale di contabilità;

VISTO in particolare l'articolo 30, comma 2 del Regolamento Regionale n. 26/2017 secondo il quale *“nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”*;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 14 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale 11 dicembre 2017, n. 409;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940 - Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941 - Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55 - Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la nota del Segretario Generale 19 gennaio 2018, n. 32665 con la quale è stata trasmessa la circolare che fornisce indicazioni in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 giugno 2013, n.12- Regolamento dei lavori della Giunta regionale – e in particolare l’articolo 14, comma 5;

TENUTO CONTO che la legge n. 107/2015, in attuazione delle indicazioni dell’Unione Europea relative alla strategia di Lisbona, introduce l’obbligatorietà dell’alternanza a partire dalle classi terze di tutti i percorsi del secondo ciclo per un minimo di 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei Licei;

PRESO ATTO che la sopra citata legge di riforma ha l’intento di inserire l’alternanza all’interno del curriculum scolastico rendendola una componente strutturale della didattica;

CONSIDERATO che la nuova alternanza ha incontrato in fase di applicazione numerose difficoltà a causa soprattutto del brevissimo periodo intercorso tra l’entrata in vigore della norma e l’inizio dell’anno scolastico;

CONSIDERATO che la Vicepresidenza ed Assessorato alla Formazione ed alla Scuola della Regione Lazio, raccogliendo le sollecitazioni dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti coinvolti, ha intrapreso un percorso partecipativo sul tema dell’alternanza scuola-lavoro culminato nella giornata di ascolto e partecipazione sul tema dell’Alternanza scuola-lavoro tenutasi il 25 Maggio 2017;

RITENUTO opportuno approvare le “Linee guida della Regione Lazio sull’Alternanza scuola-lavoro” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno approvare lo “Schema di convenzione per l’alternanza scuola-lavoro” di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO necessario finanziare:

- le attività di formazione dei docenti sulla progettazione dei percorsi formativi di cui al punto 4 dell’allegato A;
- la promozione di buone pratiche relative alle esperienze di co-progettazione tra istituti scolastici ed enti ospitanti di cui al punto 4 dell’allegato A;
- l’inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso la garanzia di un adeguato servizio di trasporto;

VALUTATO necessario procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente deliberazione, al fine di garantire l’avvio dell’attività oggetto della deliberazione medesima, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;

RITENUTO, pertanto, opportuno destinare la somma complessiva di euro 500.000 a valere sull’Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 del POR FSE Lazio 2014-2020 – capitoli A41119, A41120 e A41121 missione 15 programma 04

macroaggregato 1.04.01.01 per finanziare le attività di formazione dei docenti, la promozione di buone pratiche e l'inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo la seguente ripartizione:

CAPITOLO	IMPORTO
A41119	250.000,00
A41120	175.000,00
A41121	75.000,00
TOTALE	500.000,00

DELIBERA

- di approvare le “Linee guida della Regione Lazio sull’Alternanza scuola-lavoro” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo “Schema di convenzione per l’alternanza scuola-lavoro” di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di destinare la somma complessiva di euro 500.000 a valere sull’Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 del POR FSE Lazio 2014-2020 – capitoli A41119, A41120 e A41121 missione 15 programma 04 macroaggregato 1.04.01.01 per finanziare le attività di formazione dei docenti, la promozione di buone pratiche e l’inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo la seguente ripartizione:

CAPITOLO	IMPORTO
A41119	250.000,00
A41120	175.000,00
A41121	75.000,00
TOTALE	500.000,00

Il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio provvederà ad esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.



ALLEGATO A

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLA REGIONE LAZIO

- LINEE GUIDA -

INDICE

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

3.1 Coinvolgimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

3.2 Formazione pre-alternanza

3.3 Periodo di svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro

3.4 Funzione tutoriale

4. PROGETTO FORMATIVO

5. ULTERIORI PROPOSTE PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

5.1 Albo Regionale degli enti ospitanti

5.2 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza

5.3 Buone pratiche

5.4 Protocolli e Convenzioni

5.5 Risorse finanziarie

6. TAVOLO DI MONITORAGGIO

6.1 Composizione

6.2 Prerogative e modalità di funzionamento

7. L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEGLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO

1. PREMESSA

La Regione Lazio con le presenti linee guida intende promuovere e sostenere l'attuazione di percorsi di "buona" Alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di II grado del proprio territorio.

Le recenti indicazioni dell'Unione Europea relative alla strategia di Lisbona emerse, in particolare, nell'ambito della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione intrapresa su iniziativa del Consiglio Europeo di Barcellona (Istruzione e formazione 2010) e della Commissione (Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici) individuano i seguenti settori essenziali nei quali gli Stati membri dovrebbero intensificare i loro sforzi per contrastare il problema della disoccupazione giovanile:

- sviluppo di un'istruzione e formazione professionale di eccellenza per innalzare la qualità delle abilità professionali;
- promozione dell'apprendimento sul lavoro, anche con tirocini di qualità, periodi di apprendistato e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro;
- promozione di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricula e delle abilità trasmesse).

La legge n. 107/2015 (c.d. legge sulla buona scuola), in attuazione delle suddette indicazioni, individua tra gli obiettivi formativi prioritari del nostro sistema nazionale di istruzione e formazione quello dell'*incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione*. A questo scopo introduce l'obbligatorietà dell'alternanza a partire dalle classi terze di tutti i percorsi del secondo ciclo per un minimo di 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei Licei.

La legge di riforma ha l'intento di inserire l'alternanza all'interno del curriculum scolastico rendendola una componente strutturale della didattica.

L'alternanza identifica una vera e propria metodologia didattica che permette agli studenti di "fare scuola" in situazione lavorativa e di "apprendere facendo", affrontando periodi di studio e periodi di pratica.

La nuova alternanza introdotta dalla legge di riforma pienamente condivisibile in linea di principio ha creato non pochi problemi in fase di applicazione a causa soprattutto del brevissimo periodo intercorso tra l'entrata in vigore della norma e l'inizio dell'anno scolastico: gli Istituti tecnici e professionali che già avevano in atto percorsi di alternanza non hanno avuto il tempo di adattare l'esistente alle nuove regole, mentre i Licei che non avevano consolidata esperienza in materia si sono trovati nella grandissima difficoltà di dover costruire e organizzare ex novo tali percorsi nel giro di pochi mesi.

La Vicepresidenza ed Assessorato alla Formazione ed alla Scuola della Regione Lazio, raccogliendo le sollecitazioni dei dirigenti scolastici, dei docenti e soprattutto degli studenti coinvolti, ha intrapreso un percorso partecipativo sul tema dell'alternanza scuola-lavoro.

Nel mese di maggio 2017 è stato somministrato un questionario ai docenti ed agli studenti degli Istituti superiori del Lazio con l'obiettivo di svolgere un'attività di monitoraggio dei percorsi avviati nella Regione. Tale attività è culminata nella giornata di ascolto e partecipazione sul tema dell'Alternanza scuola-lavoro tenutasi il 25 Maggio presso la facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Roma Tre. Nel corso di questa iniziativa, prendendo avvio dai risultati del questionario somministrato nel mese di maggio e compilato da circa duemila studenti, i cinquecento partecipanti in qualità di dirigenti, docenti e studenti provenienti da ottanta scuole di tutte le province del Lazio,

suddivisi in gruppi di lavoro, si sono confrontati sulle criticità e le possibilità di miglioramento dell'attuale sistema di alternanza.

Le presenti linee guida, nel prendere atto degli esiti del sopra descritto percorso partecipativo e in coerenza con gli stessi, intendono orientare le scuole nella gestione della nuova alternanza fornendo suggerimenti, indicazioni e possibili soluzioni alle problematiche segnalate.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nel nostro sistema educativo dalla legge 28 marzo 2003, n.53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) che all'articolo 4 prevede la possibilità di *svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.*

Il conseguente decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53) definisce l'alternanza quale *modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.*

Secondo questa prima disciplina normativa l'alternanza è facoltativa e si attiva su richiesta degli studenti.

La nuova metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro è successivamente recepita e consolidata dai Regolamenti di riordino degli ordinamenti degli Istituti professionali, tecnici e dei Licei (Decreti n. 87,88 e 89 del 2010).

In particolare le "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno" degli Istituti tecnici e professionali sottolineano che *con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio*".

Infine, la legge 107/2015 (articolo 1, commi da 33 a 43), come si accennava in premessa, ha sistematizzato l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione a partire dall'anno scolastico 2015-2016 prevedendo:

- l'introduzione dell'obbligatorietà dell'alternanza negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado per una durata complessiva di almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei Licei da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa;
- la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali, con gli enti che svolgono attività in ambito artistico, culturale e ambientale e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- la possibilità di realizzare l'alternanza durante la sospensione delle attività didattiche, anche all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata;

- l'adozione tramite regolamento della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" che garantisca allo studente la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia del percorso e sulla relativa coerenza con il proprio indirizzo di studio;
- l'organizzazione da parte delle scuole di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) rivolti agli studenti in alternanza;
- lo stanziamento a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni di euro annui in favore delle scuole secondarie di secondo grado per finanziare l'organizzazione delle attività di alternanza, l'assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi;
- l'affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese o gli enti pubblici o privati disponibili ad ospitare percorsi di alternanza, di stipulare con loro le necessarie convenzioni e di redigere al termine di ogni anno scolastico la scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, evidenziando le specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro con l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti (quanti giovani e per quali periodi).

3. INDIRIZZI E CRITERI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI "BUONA" ALTERNANZA

Dal percorso di co-progettazione intrapreso con la collaborazione di dirigenti, docenti e studenti sono emersi i seguenti indirizzi e criteri:

3.1 Coinvolgimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

I soggetti destinatari dell'alternanza sono, in base alla legge di riforma, gli studenti iscritti al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei.

Lo strumento dell'alternanza deve essere utilizzato in loro favore avendo la potenzialità di accrescerne la motivazione nello studio, di arricchirne la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo" e di guidarli alla scoperta di vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali.

Gli studenti, pertanto, veri protagonisti dell'alternanza, dovranno essere necessariamente coinvolti nella scelta del proprio percorso che avverrà in coerenza con il proprio percorso di studi e anche tenendo conto delle inclinazioni e delle preferenze espresse da ciascuno.

A tal fine all'interno di ciascuna istituzione scolastica potrà essere costituita una commissione paritetica docenti-studenti con l'eventuale presenza di una rappresentanza degli esercenti la potestà genitoriale. Tale commissione paritetica potrebbe, in particolare:

- sviluppare sulla base dei fabbisogni educativi i progetti formativi interagendo con i diversi enti ospitanti per la co-progettazione di percorsi di "buona alternanza";
- formulare pareri sulle attività di alternanza proposte ed approvate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e dei loro aggiornamenti annuali effettuati in Consiglio d'Istituto;
- effettuare il monitoraggio, in itinere e finale, dei percorsi di alternanza attivati presso l'istituzione scolastica, anche tramite incontri periodici tra i tutor interni ed i tutor esterni degli enti ospitanti.

Un'attenzione particolare va rivolta agli studenti con disabilità che dovranno essere coinvolti in percorsi formativi personalizzati e dovranno necessariamente essere affiancati da un insegnante di sostegno durante i periodi di alternanza.

3.2 Formazione pre-alternanza

In attuazione dell'articolo 1, comma 38 della legge n.107/2015 gli studenti dovranno svolgere una effettiva ed adeguata formazione pre-alternanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione pre-alternanza dovrà riguardare anche nozioni di diritto del lavoro con particolare riferimento ai diritti e doveri dei lavoratori e alla conoscenza delle mansioni da svolgere nell'ente ospitante.

3.3 Periodo di svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro

Lo svolgimento delle attività di alternanza presuppone il passaggio da periodi di formazione in aula a periodi di formazione nelle strutture ospitanti.

A questo proposito, nonostante la norma preveda la possibilità di svolgere l'alternanza anche durante la sospensione delle attività didattiche, sarebbe opportuno che lo svolgimento delle attività avvenisse preferibilmente durante l'orario scolastico in un periodo omogeneo per l'intera classe e che in generale il monte ore complessivo venisse distribuito equamente nel corso del triennio.

3.4 Funzione tutoriale

Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attività di alternanza sono il tutor interno e il tutor esterno.

Il **tutor interno** è un docente individuato all'interno della scuola con il compito di elaborare insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato, di assistere e guidare lo studente durante il percorso e di verificarne il corretto svolgimento mediante una valutazione iniziale, intermedia e finale.

Sarebbe opportuno che le scuole garantissero un numero adeguato di docenti con funzioni tutoriali (uno ogni due o tre classi) poiché la presenza di un unico tutor interno per l'intero istituto non consentirebbe di seguire in maniera ottimale l'andamento del percorso di alternanza di ogni singolo alunno, così come richiesto dalla normativa nazionale.

Il **tutor esterno** è un soggetto individuato dalla struttura ospitante che assicura il raccordo tra questa e l'istituzione scolastica e rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente.

Il tutor esterno collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza agevolando l'inserimento dello studente nel contesto operativo attraverso una informazione/formazione adeguata i sui rischi specifici aziendali e sul rispetto delle procedure interne.

E' fondamentale che l'ente ospitante specifichi gli obiettivi formativi del percorso di alternanza e garantisca una funzione tutoriale effettiva a supporto dello studente affinché lo stesso acquisisca una reale consapevolezza del funzionamento dell'ente ospitante e delle mansioni da svolgere.

4. PROGETTO FORMATIVO

La buona riuscita dei percorsi di alternanza è basata sulla **co-progettazione** della **proposta formativa** da parte di tutti i soggetti interessati: istituzione scolastica, ente ospitante e studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale (nell'ambito della commissione paritetica sopra menzionata al par. 3.1).

Premessa indispensabile di tale lavoro è la programmazione dei percorsi di alternanza da parte degli organi collegiali con un attivo coinvolgimento degli studenti in modo da individuare preliminarmente i settori di attività più coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi frequentato e con le personali inclinazioni e preferenze.

Al fine di garantire il raggiungimento di adeguati standard qualitativi nella suddetta attività di programmazione e progettazione sarebbe opportuno organizzare appositi corsi di formazione per i docenti coinvolti.

La Regione Lazio mette a disposizione la struttura, le sedi ed il personale qualificato di Porta Futuro Lazio per fornire ai docenti appositi percorsi formativi analogamente a quanto già avviene in favore degli studenti proprio in ambito di alternanza per l'orientamento propedeutico alla ricerca attiva del lavoro.

Un progetto formativo qualificante deve contenere:

- l'indicazione del monte ore da dedicare alla formazione pre-alternanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di diritti e doveri dei lavoratori (da svolgersi preferibilmente in aula);
- l'indicazione del monte ore da dedicare all'orientamento universitario ed al mondo del lavoro;
- l'indicazione del monte ore da dedicare alle attività da svolgere all'interno dell'ente ospitante;
- l'indicazione delle competenze e delle conoscenze che lo studente potrà acquisire durante l'esperienza di alternanza;
- l'indicazione delle mansioni da svolgere nell'ente ospitante;
- la previsione del rimborso per le eventuali spese sostenute dallo studente;
- la previsione di visite mediche per lo studente in relazione alle mansioni da svolgere;
- la previsione della copertura assicurativa in caso di infortunio;
- l'individuazione del tutor interno messo a disposizione dalla scuola e del tutor esterno messo a disposizione dall'ente ospitante;
- la previsione di periodici incontri tra studente, tutor interno ed esterno per verificare l'andamento dell'alternanza e proporre eventuali miglioramenti.
- la previsione di modalità adeguate per garantire lo svolgimento del percorso di alternanza anche agli studenti con disabilità.

5. ULTERIORI PROPOSTE PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

5.1 Albo Regionale degli enti ospitanti

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. All'interno del Registro è prevista un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

La Regione Lazio ritiene opportuno affiancare al Registro nazionale un Albo Regionale degli enti ospitanti che, oltre a riportare il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza, includa una sintesi delle attività di alternanza offerte con le seguenti indicazioni:

- le competenze che gli studenti potranno acquisire;
- il tutor aziendale e le sue funzioni;
- la programmazione di incontri periodici tra tutor aziendale, tutor interno e studente per verificare l'andamento dell'alternanza.

5.2 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza

L'art.1, comma 37 della legge 107/20015 prevede l'adozione a livello statale della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro che dovrà garantire, in particolare, la possibilità

per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi con l'indirizzo di studio di appartenenza.

La Regione Lazio ritiene opportuno affiancare alla Carta nazionale una Carta regionale che contenga le seguenti previsioni:

- il diritto degli studenti di svolgere il percorso di alternanza in totale gratuità e, dunque, la possibilità del rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- la possibilità per lo studente di segnalare al Tavolo di Monitoraggio di cui al punto 6 i percorsi di alternanza che non siano realmente formativi, comportandone la loro conseguente interruzione;
- l'obbligo delle visite mediche pre-alternanza;
- un codice etico per le imprese.

5.3 Buone pratiche

La Regione, oltre ai percorsi già messi in campo con Porta Futuro Lazio, s'impegna a promuovere delle esperienze pilota di alternanza scuola-lavoro individuando, tramite l'albo regionale di cui al punto 5.1, enti ospitanti di eccellenza con i quali le scuole interessate potranno sottoscrivere apposite convenzioni.

Tali percorsi saranno oggetto di monitoraggio da parte del Tavolo di cui al punto 6 che, verificata la corrispondenza dei progetti con i requisiti di cui ai punti 3 e 4, chiederà alla Direzione regionale competente in materia di Scuola l'apposizione di un bollino che certifichi l'aderenza del percorso alle presenti linee guida.

La Regione, anche tramite Porta Futuro Lazio, si propone di promuovere la diffusione di esperienze di "buona alternanza" e di facilitare le scuole nella progettazione di nuovi percorsi e/o nella fruizione di offerte positive già esistenti.

5.4 Protocolli e Convenzioni

La Regione intende farsi promotrice di protocolli e convenzioni con tutti i soggetti interessati, al fine di facilitare l'attivazione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro, conformemente alle indicazioni delle presenti linee guida.

5.5 Risorse finanziarie

Al fine di potenziare le buone pratiche di alternanza scuola-lavoro e rendere attuabile le presenti linee guida, la Regione Lazio ritiene opportuno destinare la somma complessiva di euro 500.000 a valere sull'Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 del POR FSE Lazio 2014-2020 – capitoli A41119, A41120 e A41121 missione 15 programma 04 macroaggregato 1.04.01.01 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

CAPITOLO	IMPORTO
A41119	250.000,00
A41120	175.000,00
A41121	75.000,00
TOTALE	500.000,00

Tali risorse verranno utilizzate per finanziare:

- le attività di formazione dei docenti sulla progettazione dei percorsi formativi di cui al precedente punto 4;
- la promozione di buone pratiche relative alle esperienze di co-progettazione tra istituti scolastici ed enti ospitanti di cui al precedente punto 4;
- l'inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso la garanzia di un adeguato servizio di trasporto.

6. TAVOLO DI MONITORAGGIO

6.1 Composizione

La Regione istituisce un tavolo permanente di monitoraggio composto da:

- l'Assessore competente in materia di scuola che lo presiede o un suo delegato;
- l'Assessore competente in materia di politiche del lavoro o un suo delegato;
- il Direttore regionale della Direzione competente in materia di scuola o il Dirigente di Area delegato;
- il Direttore regionale della Direzione competente in materia di Politiche del Lavoro o il Dirigente di Area delegato;
- il Presidente della Camera di Commercio di Roma o un suo delegato;
- due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti per ciascuna delle Consulte Provinciali degli Studenti nel Lazio;
- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Studentesche maggiormente rappresentative presenti nel territorio laziale, i cui criteri per l'accreditamento verranno individuati con successivo atto della Direzione regionale competente in materia di scuola.

Le istituzioni scolastiche che attivino percorsi di alternanza scuola-lavoro conformi alle presenti linee guida hanno diritto a partecipare alle sedute del Tavolo di Monitoraggio che riguardino i loro percorsi di alternanza tramite la presenza:

- dei dirigenti scolastici;
- della componente docente che svolge funzioni di tutoraggio;
- dei rappresentanti degli studenti nei Consigli d'Istituto
- dei rappresentanti dei genitori

Tali istituzioni scolastiche possono in ogni caso chiedere al Tavolo sedute dedicate all'analisi dei propri progetti.

Ai lavori del Tavolo potranno, inoltre, essere invitati a partecipare di volta in volta tutti gli altri soggetti interessati.

6.2 Prerogative e modalità di funzionamento

Il Tavolo di Monitoraggio viene convocato dall'Assessore Competente in materia di scuola con cadenza almeno trimestrale e svolge le seguenti funzioni:

- monitoraggio e promozione di indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regione Lazio anche attraverso la raccolta di segnalazioni relative a percorsi difforni rispetto alla normativa;
- promozione dei percorsi di buona alternanza, ispirati alle presenti linee guida;
- verifica dell'aderenza dei percorsi di cui al punto 5.3 alle presenti linee guida.

La partecipazione al tavolo di monitoraggio è da intendersi a titolo gratuito.

Il Tavolo adotterà un proprio regolamento interno.

7. L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEGLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO

La Regione Lazio intende promuovere percorsi di alternanza all'interno dei propri uffici.

Tali percorsi permetteranno agli studenti del Lazio di avvicinarsi alla realtà di un ente pubblico per comprenderne il funzionamento e acquisire oltre alle conoscenze specifiche di settore anche nozioni di cittadinanza attiva.

Potranno, pertanto, essere attivati presso le strutture della Giunta regionale (sede centrale, sedi decentrate ed enti strumentali) progetti specifici secondo gli indirizzi di seguito definiti.

La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio effettuerà una ricognizione preventiva al fine di verificare la disponibilità delle altre Direzioni Regionali ad accogliere studenti in alternanza. Con successivo provvedimento verrà adottato il catalogo delle materie e delle relative attività consultabile sul sito istituzionale.

Le scuole interessate potranno inoltrare domanda di convenzione (secondo il modello di cui all'Allegato B) direttamente alla Direzione Regionale competente nella materia prescelta.

L'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso gli uffici regionali deve avvenire nell'osservanza delle norme vigenti in materia e di quanto previsto dai precedenti paragrafi delle presenti linee guida.

Le Direzioni disponibili ad attivare i progetti dovranno individuare al proprio interno il personale che svolgerà la funzione di tutor esterno quale figura di riferimento dello studente all'interno della Regione con le seguenti funzioni:

- a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza e favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo;
- b) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- c) coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- d) fornire all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Inoltre, ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, il tutor esterno dovrà interagire con il tutor interno per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Le modalità organizzative dei progetti saranno concordate tra l'Istituto scolastico e la Direzione ospitante tramite convenzione.

La Convenzione adottata secondo il modello dell'Allegato B dovrà fare riferimento alle attività da svolgersi durante l'esperienza di alternanza, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla Convenzione dovranno necessariamente essere allegati il progetto formativo di dettaglio (di cui al precedente par. 4) e il patto formativo, documento con cui lo studente si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi durante il periodo di alternanza.

Le Convenzioni verranno approvate con apposito provvedimento e verranno pubblicate sul sito istituzionale.

Sarà cura del tutor esterno in collaborazione con i Responsabili della sicurezza della Direzione Regionale ospitante, in osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e

s.m.i), fornire agli studenti in alternanza le nozioni basilari e il materiale informativo relativo alle gestione delle emergenze nella sede dagli stessi frequentata.



ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CONVENZIONE

TRA

l'Istituto..... con sede.....

codice fiscale..... rappresentato dal Dirigente Scolastico

- d'ora in poi denominato **soggetto proponente**

E

La Regione Lazio, Direzione..... con
sede..... codice fiscale..... rappresentata
da.....

- d'ora in poi denominata **soggetto ospitante**

PREMESSO CHE

- la legge 107/2015 (articolo 1, commi da 33 a 43), ha introdotto l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;
- l'alternanza consente l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio;
- l'alternanza è organicamente inserita nel piano triennale dell'offerta formativa di questa istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e viene realizzata in coerenza con le linee guida regionali;
- l'alternanza è attività soggetta all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Soggetti coinvolti

La Regione Lazio, Direzione - *soggetto ospitante*- si impegna a titolo gratuito ad accogliere presso i propri uffici e a formare n°..... studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto..... - *soggetto proponente*.

Art. 2 Percorso formativo

L'accoglimento dello studente durante il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore (art. 2, comma 1, lettera a del medesimo decreto).

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata dal tutor interno (designato dal soggetto proponente) e dal tutor esterno (designato dal soggetto ospitante).

Per ciascun allievo beneficiario del percorso di alternanza inserito nella struttura ospitante è predisposto un percorso formativo personalizzato che fa parte integrante della presente Convenzione ed è coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite appartiene al soggetto proponente.

Art. 3 Funzioni del tutor interno e del tutor esterno

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (soggetto proponente, soggetto ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nel percorso di alternanza e ne verifica in collaborazione con il tutor esterno il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento del percorso anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulla struttura ospitante.

Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce in collaborazione con i Responsabili della sicurezza della Direzione Regionale ospitante, in osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i), l'informazione/formazione dello studente sulla gestione delle emergenze nella sede dagli stessi frequentata;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo coordinandosi anche con altre figure professionali;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce al soggetto proponente gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Art. 4 Obblighi dello studente

Durante lo svolgimento dell'alternanza lo studente è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e tutte le altre disposizioni, istruzioni, prescrizioni in materia;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- e) segnalare eventuali assenze, se possibile in anticipo.

Art. 5 Funzioni del soggetto proponente

L'Istituto assicura lo studente in alternanza contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di alternanza il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento tempestivamente entro i termini previsti dalla normativa vigente (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto proponente) agli istituti assicurativi e, contestualmente, al soggetto proponente.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto proponente si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Il Dirigente scolastico individua il tutor interno in base alle competenze professionali e didattiche e alla disponibilità personale a svolgere l'incarico.

Art. 6 Funzioni del soggetto ospitante

La Regione Lazio, Direzione..... si impegna a:

- a) garantire tramite il tutor esterno l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza
- b) fornire la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor interno di contattare lo studente e il tutor esterno per verificare l'andamento della formazione al fine di coordinare l'intero percorso formativo e di elaborare la relazione finale;
- d) informare tempestivamente il soggetto proponente di eventuali incidenti verificatisi durante l'alternanza;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (Responsabili della sicurezza della Direzione Regionale ospitante).

Art. 7 La durata della convenzione

La durata della presente convenzione ha inizio dalla data della sottoscrizione e termina con la conclusione di ciascun percorso di alternanza.

È in ogni caso riconosciuta al soggetto ospitante e al soggetto proponente la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di violazione del piano formativo personalizzato o degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Luogo e Data

.....

[denominazione soggetto proponente]
Legale rappresentante

[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante

MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Istituto: _____

Codice meccanografico: _____

Indirizzo: _____ tel. _____

PEC _____

Dirigente Scolastico _____

3. SINTESI DEL PROGETTO (contesto, obiettivi e finalità, destinatari, attività, risultati)

4. DESCRIZIONE DI DETTAGLIO

Studenti: _____

Tutor interno: _____

Azioni, fasi e articolazioni dell'intervento progettuale:

Definizione dei tempi e dei luoghi:

5. DATI ASSICURATIVI

Numero posizione INAIL
Numero polizza assicurativa (responsabilità civile)

MODELLO DI PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE - MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Logo dell'Istituto

**PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE
MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Il/a sottoscritto/a nato/a.....il.....residente
 a.....in via/piazza..... frequentante la classe
sez..... in procinto di frequentare l'attività di alternanza scuola lavoro nel
 periodo dal al presso la struttura ospitante

DICHIARA

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola-lavoro non instaura alcun legame diretto tra il sottoscritto e il soggetto ospitante e che ogni rapporto con lo stesso cesserà al termine del suddetto periodo;
- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., delle norme antinfortunistiche e di quelle in materia di privacy;
- di essere stato informato dal Tutor esterno dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni);
- di essere consapevole di dover osservare durante l'alternanza le norme stabilite dal regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza e le regole comportamentali, funzionali e organizzative del soggetto ospitante;
- di essere a conoscenza che, nel caso si verificassero episodi di particolare gravità, si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell'esperienza di alternanza in accordo con il soggetto ospitante;
- di essere a conoscenza che non gli è dovuto alcun compenso o indennizzo di qualsiasi natura per la sua partecipazione al percorso di alternanza;
- di essere a conoscenza che l'esperienza di alternanza non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte del soggetto ospitante;
- di essere a conoscenza delle coperture assicurative per i trasferimenti necessari a raggiungere la sede di svolgimento delle attività di alternanza.

SI IMPEGNA

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal soggetto ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza;
- a seguire le indicazioni dei tutor e a fare riferimento agli stessi per qualsiasi esigenza o evenienza;
- ad avvisare tempestivamente il soggetto ospitante e l'istituzione scolastica in caso di impossibilità a raggiungere la sede di svolgimento dell'attività;
- a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto;
- a completare in tutte le sue parti l'apposito registro di presenza;
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al soggetto proponente eventuali trasferte al di fuori della usuale sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro;
- a raggiungere autonomamente la sede in cui si svolgerà l'attività di alternanza scuola lavoro;
- ad osservare le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.;
- ad osservare gli orari, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e sulla privacy della struttura ospitante.

Data

Firma studente

Il sottoscritto esercente la potestà genitoriale sullo studente
..... dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di
autorizzare lo/la studente/ssa a partecipare alle attività previste dal
progetto.

Firma